


COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

PROVINCIA DI PISTOIA



VARIANTE N. 2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO 2014
PER ADEGUAMENTO AL DPGR 64R/2013

Documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS

(art. 22 L.R. 10/2010)

Sindaco

Pier Luigi Galligani

Responsabile del procedimento

Arch. Saskia Cavazza

Garante dell'informazione
e della partecipazione

Arch. Mario Damiani

Progetto urbanistico e VAS

Arch. Riccardo Luca Breschi



Indice generale

Premessa.....	3
1. Introduzione.....	4
1.1 Inquadramento legislativo.....	4
1.2 Scopo del documento	4
1.3 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica (VAS)	5
1.4 Soggetti coinvolti nel procedimento	6
2. Caratterizzazione dello stato dell'ambiente.....	7
3. Criteri per la verifica di assoggettabilità.....	9
3.1 Contenuti della Variante.....	9
3.2 Criteri di cui all'Allegato 1 della LR 10/2010.....	9
3.3 Considerazioni finali.....	11

Premessa

Il Comune di Ponte Buggianese è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n. 3 del 20/03/2014 e di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 4 del 20/03/2014 (Varianti generali). Il Regolamento Urbanistico prevedeva, entro un anno dalla data della sua approvazione, l'approvazione di un nuovo Regolamento Edilizio (art.5 comma 1 delle NTA del RU) che avrebbe dovuto recepire anche i parametri urbanistici ed edilizi unificati del DPGR n.64R/2013.

La redazione del nuovo Regolamento Edilizio (d'ora in poi RE) rende necessario una contestuale variante di adeguamento del Regolamento Urbanistico per conformare le sue NTA al DPGR 64R/2013 ed ai contenuti del RE rielaborati ed integrati secondo le indicazioni dello stesso RU, come indicato all'art. 32 comma 2 dello stesso DPGR. In questa occasione si procede anche al recepimento nelle NTA del RU delle disposizioni immediatamente cogenti della LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio".

Poiché la Variante comporta "modifiche minori di piani e programmi" viene effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS come da art. 5 comma 3 e art. 22 della LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", così come modificata dalla LR 6/2012.

Il presente documento costituisce pertanto il documento preliminare per la verifica della procedura di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22 della LR 10/2010 e a tal fine illustra i contenuti fondamentali della Variante al RU e contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla LR 10/2010.

1. Introduzione

1.1 Inquadramento legislativo

Come abbiamo visto in Premessa, per la Variante in oggetto è opportuno procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Il procedimento di VAS è avviato dal proponente e deve concludersi anteriormente all'approvazione del piano.

Gli atti di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica sono:

- Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le previsioni prima ancora che i progetti, disciplina lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale
- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea, disciplinando VIA e VAS.
- La L.R. 65/2014, Norme per il Governo del Territorio
- L.R. n° 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. (in particolare L.R. 69/2010 e L.R. 6/2012) "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.", con cui la Regione Toscana recepisce la normativa sovraordinata e dettaglia la disciplina della VAS
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 giugno 2011, n. 24/R "Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)
- Decisione della Giunta Regionale Toscana n.2 del 27.6.2011, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011, contenente "Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali"
- L.R. 6 del 17/02/2012 - "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005."

1.2 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il documento per la Verifica di assoggettabilità ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art.22 della L.R. 10/2010, di seguito riportato:

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che

illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.

1.3 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica (VAS)

La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte del piano (e delle sue varianti) rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti ai diversi livelli istituzionali e territoriali. Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell'elaborazione delle varianti, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi della loro attuazione o nei successivi livelli di pianificazione e programmazione.

Essa rappresenta l'occasione per integrare nel processo di pianificazione i seguenti elementi:

- aspetti ambientali costituenti lo scenario di partenza rispetto ai quali valutare gli impatti prodotti dalle scelte di piano;
- valutazione degli scenari evolutivi, delle alternative, degli obiettivi e delle scelte per individuare le misure di mitigazione/compensazione e per calibrare il sistema di monitoraggio.

Più in particolare si considerano, sin dall'avvio delle attività, gli aspetti costituenti la baseline ambientale, ovvero lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di piano, procedendo con la valutazione degli scenari evolutivi, l'approfondimento delle alternative, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità assunti, individuando infine, consapevolmente, le necessarie misure di mitigazione/compensazione ed il sistema di monitoraggio successivo.

1.4 Soggetti coinvolti nel procedimento

I soggetti coinvolti nel procedimento sono i seguenti:

- Proponente: Ufficio Associato della gestione dell'Assetto del Territorio dei Comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese
- Autorità Competente: Giunta Comunale
- Autorità Procedente: Consiglio Comunale
- Responsabile Procedimento: Arch. Saskia Cavazza

I Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sono:

- Regione Toscana
- Provincia di Pistoia
- ASL zona Valdinievole
- ARPAT - Dipartimento provinciale
- Autorità di bacino del Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
- ATO Rifiuti
- Autorità Idrica Toscana (ex-ATO)
- Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana

2. Caratterizzazione dello stato dell'ambiente

Vista la modesta entità della Variante al RU, l'analisi delle risorse sarà effettuata facendo riferimento alla sintesi dello stato dell'ambiente effettuata in sede di redazione del Rapporto Ambientale di VAS delle Varianti generali al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico, al quale si rimanda per un quadro ambientale completo.

Si riassumono di seguito brevemente le problematiche ambientali esistenti sul territorio comunale.

Per quanto riguarda il sistema ambientale ARIA il sistema regionale di rilevamento è stato recentemente modificato, ed il monitoraggio in corso consente di poter avere una grande disponibilità dei dati anche se non direttamente relativi al territorio comunale, che per le sue caratteristiche (presenza del Padule, bassa densità di edificato, diminuzione della presenza di industrie, non presenta al suo interno situazioni particolarmente critiche. Il Comune è dotato di Piano di Classificazione Acustica ed un Piano di risanamento acustico per cui non si rilevano criticità in merito.

Per il sistema ACQUA, per quanto riguarda la depurazione è previsto il riassetto complessivo del sistema della depurazione in Valdnievole, che è oggetto di una specifica e separata variante urbanistica, da adottare con procedura autonoma, sulla base dell' "Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole", dell'8 aprile 2008 e aggiornato all'ottobre 2010, sottoscritto da Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Circondario di Empoli, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno Pontedera, Ponte Buggianese, ATO 2 Basso Valdarno, Arpat, Associazione dei conciatori del comprensorio del cuoio, Consorzio conciatori di Ponte a Egola, Società Valdera Acque spa, Società Valdacque. La scelta della localizzazione del depuratore nel territorio di Ponte Buggianese, a sud della frazione di Anchione, è stato il risultato di un lungo processo partecipativo, sostenuto dal Comune, dalla provincia e dalla Regione Toscana. Il progetto preliminare dell'impianto è stato approvato dalla Conferenza di Servizi, in data 16/12/2011, ed attualmente sono in corso le procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza del progetto suddetto. Per la gestione della fase transitoria sono stati effettuati interventi di adeguamento dei depuratori di via Fattoria e di Anchione e sono stati inoltre programmati, d'intesa fra il Comune ed il gestore del servizio, i nuovi allacciamenti alla rete fognaria ed ai depuratori. Rispetto all'approvvigionamento idrico, l'aumento del numero di utenti legato alle previsioni degli strumenti urbanistici richiede interventi di adeguamento della rete di distribuzione e di recupero o reperimento di nuove risorse per l'approvvigionamento: il gestore del servizio stima in circa 6 lt/sec il fabbisogno di nuove risorse che può essere raggiunto con una pluralità di interventi, alcuni dei quali già individuati o programmati: interventi sulla rete per il recupero delle perdite, interventi sui depositi per migliorare la distribuzione, interventi sugli impianti di potabilizzazione per innalzarne l'efficienza e le prestazioni, interventi ed azioni per il reperimento di nuove risorse. Una specifica criticità riguardo al consumo di acqua è rappresentata dai vivai, per gli emungimenti diretti che vi vengono fatti e perchè la falda ha sempre maggiori difficoltà a ricaricarsi a causa del calo delle precipitazioni. Si fa comunque notare che il fenomeno delle espansioni delle colture vivaistiche dopo una fase di forte crescita si è notevolmente ridimensionato.

Per quanto attiene alla risorsa SUOLO sono confermate dalle indagini più recenti le problematiche relative al rischio idraulico già evidenziate negli studi elaborati in occasione della redazione del primo regolamento urbanistico e che rendono necessarie misure di mitigazione e compensazione del rischio idraulico connesse alle stesse previsioni urbanistiche. Non emergono criticità particolari dal punto di vista geologico e sismico. La diffusione delle colture vivaistiche ha comportato una estensione delle superfici impermeabili nelle aree agricole che deve essere limitata e controllata mediante specifiche disposizioni normative, anche negli strumenti urbanistici: si fa tuttavia presente che il fenomeno della diffusione

delle colture vivaistiche risulta in contrazione rispetto a pochi anni fa. Per quanto riguarda gli **ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA**, le problematiche esistenti vanno dalla semplificazione della qualità ambientale e della maglia agraria a causa delle monocolture, dell'uso di diserbanti e fertilizzanti, alla semplificazione della rete ecologica, alla minaccia dell'ecosistema del Padule di Fucecchio a causa della scarsità d'acqua (a cui dà una risposta il progetto del nuovo depuratore), alla semplificazione della ricchezza ecologica, all'infiltrazione di specie alloctone (gambero della Luisiana ad esempio). Rispetto a queste problematiche è da notare che l'elevata piovosità degli ultimi anni ha attenuato i rischi dovuti alla siccità nell'area del Padule; si fa poi presente che le norme di tutela dei caratteri del paesaggio agrario, della morfologia e delle caratteristiche dei suoli, del sistema idrico, degli insediamenti sparsi, contenute negli strumenti urbanistici, costituiscono un elemento di forte difesa degli ecosistemi della fauna e della flora. Il consumo di **ENERGIA** è minore rispetto agli anni precedenti anche a causa della riduzione del peso delle attività industriali soprattutto a seguito della crisi economica del 2008 e non si registrano particolari problematiche nell'approvvigionamento sia delle utenze domestiche che industriali.

Per quanto riguarda i **RIFIUTI**, la diminuzione della produzione, se da una parte è un trend da mantenere, vede nel contempo la riduzione anche della parte differenziata. Ciò rende necessario la predisposizione di specifiche azioni per incrementare tale tipo di raccolta: a tal fine gli strumenti urbanistici individuano specifiche aree destinate alla raccolta differenziata.

3. Criteri per la verifica di assoggettabilità

Nel presente capitolo è sviluppata la verifica di assoggettabilità a VAS della variante secondo le modalità previste dalla LR 10/2010 ed in particolare dall'all. 1 della stessa legge. In questa fase preliminare e di verifica di assoggettabilità della variante alla VAS, sono inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione e pianificazione.

3.1 Contenuti della Variante

La redazione del nuovo Regolamento Edilizio incide inevitabilmente sulle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, in quanto in alcuni casi comporta la soppressione di norme e disposizioni come quelle sui parametri urbanistici ed edilizi che vengono modificate e trasferite nel Regolamento Edilizio; in altri casi perchè rende necessaria l'integrazione e/o la precisazione di disposizioni del RU che hanno carattere provvisorio o che richiedono in ogni caso una puntualizzazione nell'ambito del nuovo Regolamento Edilizio. Entrando nel merito della Variante, le principali modifiche da apportare alle norme del RU riguardano:

- l'art.5 che definisce i contenuti del Regolamento Edilizio,
- l'art.22 che definisce i criteri per gli incentivi per l'edilizia sostenibile,
- i capi 4 e 5 del titolo II che contengono articoli che debbono essere in larga parte soppressi in quanto fanno riferimento a parametri urbanistici ed edilizi ed a definizioni tecniche che debbono essere modificati ed aggiornati nel Regolamento edilizio in conformità al DPGR 64R/2013,
- gli artt.102 e 103 che definiscono in via provvisoria le modalità ed i criteri di intervento sugli edifici di valore, compito che lo stesso RU affida al nuovo Regolamento Edilizio,
- limitate modifiche che riguardano altri articoli per adeguarli al DPGR 64R/2013 o per conformarli alle disposizioni immediatamente cogenti della nuova legge regionale sul governo del territorio, la LR 65/2014. A questa fattispecie sono da ricondurre le modifiche ai seguenti articoli: art. 21 sulle tolleranze di costruzione; art. 65 comma 2 e art.100 comma 4 per la soppressione degli atti di assenso non dovuti per legge; art. 98 per recepire le norme sui manufatti precari dell'art.240 della LR 65/2014.

La Variante si configura quindi come una variante esclusivamente normativa, di manutenzione delle NTA per conformarle a nuove disposizioni regolamentari e/o legislative. Essa non introduce nuove previsioni nel RU, ne' modifica le previsioni vigenti ma interviene esclusivamente sulle loro modalità di attuazione per conformarle ai criteri ed ai parametri unificati dalla Regione Toscana.

3.2 Criteri di cui all'Allegato 1 della LR 10/2010

Si riporta per intero l'Allegato 1 della LR 10/2010, e di seguito si esamina ciascun punto rispetto ai contenuti della Variante:

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

1. *Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le*

dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al piano o programma;
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Caratteristiche del piano o programma:

- *in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:* la Variante ha valenza generale ma non comporta modifiche sostanziali, trattandosi essenzialmente di un adeguamento normativo e di modifiche conseguenti alla conformazione dei parametri edilizi ed urbanistici definiti a livello regionale.

- *in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:* la Variante è strettamente connessa con l'aggiornamento del Regolamento Edilizio, e comporta un aggiornamento formale e non sostanziale dei parametri utilizzati nella pianificazione attuativa e nella progettazione edilizia.

- *pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:* la Variante non influenza questo argomento se non con effetti positivi legati alla precisazione delle norme sugli incentivi per l'edilizia sostenibile (art.22) e sugli interventi di sistemazione ambientale (art.97);

- *problemi ambientali relativi al piano o programma:* non emergono effetti correlati a problemi ambientali, trattandosi di variante di adeguamento normativo.

- *rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):* la Variante non ha alcuna rilevanza da questo punto di vista, trattandosi di variante di adeguamento normativo.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:* gli impatti ambientali sono nulli o eventualmente di carattere positivo per quanto riguarda gli interventi di sistemazione ambientale (art.97) e l'edilizia sostenibile (art.22)

- *carattere cumulativo degli impatti*: aspetto non rilevante per la Variante in oggetto.
- *natura transfrontaliera degli impatti*: aspetto non rilevante per la Variante in oggetto.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*; le modifiche introdotte dalla Variante non sono collegabili con rischi per la salute umana.
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*: la Variante riguarda norme generali che saranno applicate all'intero territorio, ma gli effetti conseguenti non sono rilevanti dal punto di vista ambientale.
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo.*

la Variante riguarda norme generali che saranno applicate all'intero territorio, ma gli effetti conseguenti non sono rilevanti dal punto di vista ambientale,

- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*: non sono previsti impatti del piano che gravano sulle aree protette e di interesse presenti nel Comune.

3.3 Considerazioni finali

Per Verifica di assoggettabilità alla VAS la LR10/2010 (art.4 c.1 lettera e) intende il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della legge, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. Poiché si tratta di una Variante esclusivamente normativa, finalizzata alla manutenzione ed adeguamento delle NTA del RU in relazione al recepimento dei contenuti del DPGR 64R/2013 e ad alcune disposizioni immediatamente cogenti della LR 65/2014, essa non determina effetti ambientali significativi e poiché non emergono elementi critici né condizioni tali da rendere necessario assoggettare la Variante a VAS, si ritiene sufficiente che nella redazione della Variante sia recepito ed eventualmente completato il quadro conoscitivo redatto in questo documento.